Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al sig. Primo Presidente della Corte di cassazione
Al sig. Procuratore generale presso la Corte di cassazione
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
Ai sig.ri Procuratori generali presso le Corti di appello
Ai sigg. Presidenti di tribunale
Ai sig.ri Procuratori della Repubblica presso i tribunali
LORO SEDI
E, p.c.
Al sig. Capo di Gabinetto
Al sig. Capo Dipartimento per gli affari di giustizia
All'Ispettorato generale
Al Consiglio Nazionale Forense

Oggetto: procedimento di convalida del trattamento sanitario obbligatorio – sentenza Corte costituzionale n.157 del 2026 – difesa d'ufficio e patrocinio a carico dello Stato - circolare

Con la sentenza n. 157 del 2 ottobre 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 35 della legge n. 833 del 1978, nella parte in cui non prevede che la persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio sia assistita, nella procedura di convalida ed eventuale proroga, da un difensore di fiducia o, in mancanza, da un difensore d'ufficio.

La Corte osserva che il trattamento sanitario in degenza ospedaliera costituisce un vero e proprio trattamento sanitario coattivo, in quanto disposto contro la volontà dell'interessato e incidente sulla sua libertà fisica, per cui, pur essendo inquadrabile nell'alveo dei procedimenti civili ed avendo come finalità la tutela della salute del paziente (art.32 Cost.), esige che siano applicate le garanzie di cui all'articolo 13 della Costituzione, che tutela la libertà personale.

Già nel precedente arresto di cui alla sentenza n.76 del 2025 del 30 maggio 2025, la Corte aveva escluso "*che le persone, soltanto perché affette da infermità fisica o psichica, siano per ciò stesso private dei diritti costituzionali, compreso il diritto di agire e di difendersi in giudizio, in violazione*

del principio personalista e del principio della pari dignità sociale espressi dagli artt. 2 e 3, primo comma, Cost.".

Nel ribadire, dunque, in favore delle persone affette da disabilità mentale la pienezza dei diritti costituzionali di contraddittorio e di difesa, la Corte, nella recentissima pronuncia n.157 citata, afferma che esso "*appartiene al novero dei diritti inviolabili della persona umana ed è principio cardine dell'ordinamento costituzionale (tra le molte, sentenze n. 125 del 2025, n. 111 del 2023, n. 18 e n. 10 del 2022, n. 157 del 2021). Sin dalla giurisprudenza più risalente si è affermato che il diritto inviolabile di difesa di cui all'art. 24 Cost. comprende la potestà effettiva di assistenza tecnica e professionale nella sua duplice valenza, di diritto del soggetto a far valere le proprie ragioni e di condizione, mediante il contraddittorio, per la piena esplicazione della funzione giurisdizionale (sentenza n. 46 del 1957). In più occasioni si è rimarcato che «il patrocinio [dell'avvocato] costituisce necessario strumento per l'esercizio effettivo del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.» (sentenza n. 70 del 2025), poiché assolve una funzione insostituibile per il corretto svolgimento della dinamica processuale (sentenza n. 171 del 1996), rivestendo una importanza essenziale nel dinamismo della funzione giurisdizionale (ancora, sentenza n. 46 del 1957).*"

Sulla scorta di tali principi e con un articolato iter motivazionale, la Corte ha dunque ridisegnato il procedimento di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera di cui alla legge n. 833 del 1978, prevedendo che:

- al momento della comunicazione dell'ordinanza sindacale che dispone il TSO, la persona che vi è sottoposta deve essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia;

- se questo non è nominato, la persona stessa è assistita da un difensore d'ufficio, designato dal giudice tutelare tra gli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione del c.p.p.;

- il difensore di fiducia, o quello d'ufficio, è tempestivamente avvertito ai fini della partecipazione all'audizione della persona interessata svolta dal giudice tutelare per la convalida;

- il decreto motivato pronunciato dal giudice tutelare deve essere notificato anche al difensore;

- analoghe garanzie valgono in caso di proroga del trattamento.

Alla luce di tale mutato quadro normativo e tenuto conto che sono già pervenuti a questa Direzione alcuni quesiti, si reputa opportuno fornire agli uffici giudiziari le indicazioni necessarie ai fini della corretta modalità di pagamento del compenso spettante al difensore d'ufficio, nonché della procedura da seguire nel caso in cui la persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio abbia i requisiti per essere ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

§1. La prestazione del **difensore d'ufficio**, come già affermato dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 206 del 2016), è una prestazione *ex lege*, imposta dallo Stato per l'attuazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e non è rinunciabile, in quanto contrassegnata dall'obbligo di prestare il patrocinio (art. 97, comma 5, c.p.p.).

L'obbligatorietà della difesa d'ufficio e l'irrinunciabilità del relativo incarico comporta il riconoscimento del diritto del professionista al pagamento, essendo necessaria una corrispondenza tra la pienezza del diritto di difesa, da una parte, e la remunerazione del professionista per la prestazione resa, dall'altra.

A seguito della recentissima sentenza additiva della Corte di legittimità nella materia in esame, che ha disposto in favore del soggetto sottoposto al TSO la nomina del difensore d'ufficio da parte del giudice tutelare, da individuarsi tra gli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione del c.p.p., emerge con chiarezza la necessità di individuare la disciplina applicabile alla liquidazione del compenso del difensore d'ufficio, in assenza di una regolamentazione specificamente rivolta alla procedura di convalida in esame.

Ad avviso di questa Direzione, fino all'eventuale adozione di una normativa *ad hoc*, occorre far riferimento alle disposizioni contenute nel Testo unico delle spese di giustizia per i casi di nomina del difensore d'ufficio nel processo penale (**artt.116 e 117 del d.P.R. 115/2002**), che rappresentano ad oggi l'unica disciplina organica della difesa d'ufficio (introdotta nel settore penale dalla legge 6 marzo 2001, n. 60 "Disposizioni in materia di difesa d'ufficio" [1]).

Sul punto vale la pena evidenziare che la Corte costituzionale (sentenza n. 58 del 24.4.2025) ha già avuto modo di affrontare, in sede civilistica, analoga problematica con riferimento alla difesa tecnica obbligatoria prevista nel processo minorile dalla legge 4.5.1983, n. 184 per i processi di adottabilità, dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 143, primo comma, del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui esso non prevede che siano anticipati dall'Erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio del genitore insolvente, in linea con la previsione di cui all'art.116 del d.P.R. 115/2002 per la difesa d'ufficio del processo penale, almeno fino all'emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio; già con pronuncia precedente (sentenza n.135 del 2019) la stessa norma era stata dichiarata incostituzionale per la mancata previsione della liquidabilità, a carico dell'Erario, degli onorari spettanti al difensore d'ufficio del genitore irreperibile, come previsto nell'art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Come nel processo civile minorile, anche nella fattispecie in esame può cogliersi una identità di *ratio* con la difesa d'ufficio in sede penale, trattandosi pur sempre di difesa obbligatoria, prevista dalla legge, e caratterizzata dalla medesima connotazione pubblicistica degli interessi in gioco, in questo caso riguardanti la tutela di persone vulnerabili.

Ciò comporterà che, come stabilito dall'art.116 del d.P.R. 115/2002, nel caso in cui il difensore d'ufficio dimostri di avere esperito inutilmente la procedura per il recupero dei crediti professionali nei confronti della parte assistita, l'onorario e le spese spettanti al medesimo sono liquidati a carico dell'Erario con decreto del magistrato nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato di cui all'art.82 del d.P.R. 115/2002.

Analogamente si procederà nel caso di liquidazione dei compensi al difensore d'ufficio di persona irreperibile (art.117 d.P.R. 115/2002).

Resta salva la possibilità per l'erario di recupero, qualora la parte sia tornata reperibile o solvibile, delle somme anticipate, con le modalità già indicate dalla Direzione Generale della giustizia civile con la circolare del 23 febbraio 2007 (prot. DAG n.25211.U del 27/02/2007: allegato 1), a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chieda e ottenga l'ammissione al patrocinio (art. 116, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002).

§2. Vale la pena rimarcare che la difesa di ufficio ha presupposti e finalità diversi dal **patrocinio a spese dello Stato**: la prima, infatti, come detto, è diretta ad assicurare una difesa effettiva delle parti coinvolte in giudizio per il quale il legislatore ha previsto l'indefettibilità di una difesa tecnica (tra cui anche il procedimento in esame); il secondo, invece, è diretto ad assicurare ai non abbienti, in tutti i procedimenti, il diritto di azione e difesa in giudizio, in funzione di garanzia della previsione di cui all'art. 24 Cost.

Dunque, nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, pur nel caso di nomina di un difensore d'ufficio, oltre che nel caso in cui la parte abbia un difensore di fiducia, la parte interessata può chiedere di essere ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in presenza dei requisiti fissati dal testo unico delle spese di giustizia.

---

[1] L'art. 18 della citata legge ha introdotto l'art. 32-bis delle Norme di attuazione del codice di procedura penale – abrogato a far data dal 1° luglio 2002 dall'art. 299 t.u. spese di giustizia, in cui è confluita la relativa disciplina – ove si stabilisce che il difensore d'ufficio dell'indagato, imputato e condannato irreperibile sia retribuito, secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato, «nelle forme di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 217, con diritto di ripetizione delle somme a carico di chi si è reso successivamente reperibile».

L’attuale disciplina del patrocinio contenuta nel d.P.R. n.115 del 2022, oltre alla previsione di norme generali (artt. 74-89), conserva una netta distinzione tra disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (artt. 90-118) e disposizioni relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario (artt. 119-145), essendo diversi i requisiti di ammissione al beneficio e l’organo competente alla decisione.

Al procedimento in esame, che si annovera tra i giudizi civili di volontaria giurisdizione, devono senz’altro applicarsi le regole dettate dal Testo unico per il patrocinio nel processo civile.

In particolare, nel settore civile l’ammissione al patrocinio, rispondendo ad un preciso vincolo costituzionale, posto dal comma terzo dell’art. 24 Cost., si radica sul presupposto della non abbienza (art. 74 del d.P.R. n. 115 del 2002) ed è subordinata, oltre che alla non manifesta infondatezza della pretesa, demandata in prima battuta al vaglio del locale consiglio dell’ordine forense (artt.124 e 126 del d.P.R. n.115 del 2002), alla titolarità di un reddito non superiore ad una determinata soglia (art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002), da comprovare documentalmente da parte dell’interessato (art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002), che è tenuto personalmente a sottoscrivere l’istanza di ammissione al patrocinio, altrimenti inammissibile (art. 78 del d.P.R. n. 115 del 2002).

Tale essendo il meccanismo di ammissione al beneficio del patrocinio nei procedimenti civili, non sfuggono a questa Direzione i profili di criticità di tale impianto normativo applicato ai procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, tenuto conto dei tempi stringenti della procedura e delle condizioni psicofisiche della persona sottoposta al trattamento.

Rientra nella sfera di valutazione dell’autorità giudiziaria, al momento dell’emissione del decreto di liquidazione adottato ai sensi dell’art.82 del d.P.R. n.115/2002, l’individuazione dei parametri di riferimento per la determinazione del compenso del difensore.

Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui alla presente circolare; sarà cura di questa Direzione Generale notiziare gli uffici in caso di eventuali modifiche della normativa di riferimento, sollecitate anche da questo Ufficio.

Cordialmente

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE
Sabrina Mostarda